COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche al sistema penale (1799);

MORINI e FIORET: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60);

BIANCO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262) 1699

PRESIDENTE . . 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713

COCCIA 1701, 1702, 1711

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 1703, 1705, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1700, 1701, 1702

PERANTUONO 1710, 1711

REVELLI 1709

SABBATINI, *Relatore* 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1711, 1712, 1713

SPAGNOLI 1701, 1702, 1707, 1708, 1709

STEFANELLI 1703, 1709, 1710, 1713

TRANTINO . . 1702, 1703, 1705, 1706, 1708, 1709

La seduta comincia alle 10,30.

COCCIA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al sistema penale (1799); e delle proposte di legge Morini e Fioret: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60); Bianco ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale »; e della proposta di legge Morini e Fioret: « Modifiche all'articolo 636 del codice penale »; Bianco ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e intro-

duzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati ». Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta avevamo accantonato l'articolo 20 del disegno di legge n. 1799 perché si era manifestata l'esigenza di ascoltare in proposito il Ministero delle finanze. Ringrazio pertanto il sottosegretario per le finanze Erminero, per aver accolto il nostro invito.

Do nuovamente lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

(*Violazioni finanziarie*).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione della pena pecuniaria le violazioni previste da leggi finanziarie punite con la sola ammenda.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla pena prevista nel primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria.

In caso di mancato versamento della pena pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie si applicano, altresì, gli articoli 3, primo comma, 16, ultimo comma, e 17 della presente legge.

SABBATINI, *Relatore*. Non mi soffermo sul complesso di tutto l'articolo, ma desidero soltanto richiamare il testo dell'emendamento del Comitato ristretto sostitutivo del penultimo comma e che modifica sostanzialmente la parte relativa alle modalità dell'esecuzione forzata. Mentre il disegno di legge fa riferimento alle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, il comma sostitutivo elaborato dal Comitato ristretto così recita: « In caso di mancato versamento della pena pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme sulla riscossione delle imposte dirette, salva l'applicazione delle diverse disposizioni perviste per la riscossioine di singoli tributi ». Ora, non mi sembra che tale formulazione abbia bisogno di essere illustrata: desidero però ascoltare il parere del rappresentante del Governo.

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi proporremmo di affrontare il problema in altra sede. Ci sembra infatti preferibile sostituire l'articolo 16 del disegno di legge con il seguente:

« Salvo quanto disposto nell'articolo 14, terzo comma, decorso inutilmente il termine prefisso per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute trasmettendo gli atti all'intendenza di finanza territoriale competente che li darà in carico agli esattori per la riscossione in unica soluzione, in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettueranno il versamento delle somme riscosse direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento.

Le regioni possono provvedere per mezzo dei loro uffici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui gli atti sono trasmessi all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti ».

PRESIDENTE. La modifica proposta dal Governo si riferisce ad un articolo già discusso e votato (nella seduta del 20 settembre scorso). Essa potrebbe dunque essere introdotta nella misura in cui costituisca una variazione di forma o nascente da esigenze di coordinamento.

COCCIA. Si tratta di un adeguamento alle forme di esazione tuttora vigenti.

SABBATINI, *Relatore*. L'emendamento 20 proposto dal Comitato ristretto in parte potrebbe recepire la modifica suggerita dal rappresentante del Governo; tuttavia, desidero far rilevare che esso riguarda le violazioni finanziarie, mentre il nuovo testo dell'articolo 16, di cui ha dato lettura l'onorevole Erminero, ha validità generale.

COCCIA. Io ritengo che questo meccanismo sia difficilmente applicabile, ad esempio, a tutta una serie di infrazioni che vengono contestate dagli enti locali.

SPAGNOLI. Secondo la formulazione proposta dal Governo « le regioni possono provvedere per mezzo dei loro uffici »: ma che cosa accade per le altre amministrazioni che non debbono provvedere direttamente alla riscossione ?

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È diverso il tipo di imposizione. Le altre amministrazioni, cui si è riferito l'onorevole Spagnoli, penso siano i comuni: ma ormai a questi enti spetta solo la riscossione di imposte minori, come quella sui cani, ad esempio. Mi sembrava che la formulazione proposta fosse, da un punto di vista formale e procedurale, più completa. Tuttavia, se il problema è di ordine esclusivamente procedurale, la sua soluzione potrebbe essere trovata in sede di coordinamento.

SPAGNOLI. L'articolo 8 della precedente legge di depenalizzazione del 24 dicembre 1975 diceva espressamente: « In caso di mancato versamento nel termine prescritto, le autorità che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ». L'unica differenza tra i due testi consiste nel fatto che l'articolo 16 del disegno di legge in discussione stabilisce che l'autorità che ha emesso l'ordinanza procede alla riscossione della somma dovuta tarsmettendo gli atti all'esattore, che io credo sia l'esattore dell'amministrazione cui si riferisce la violazione. È una specificazione del principio già affermato nella precedente legge di depenalizzazione. Io riterrei opportuno mantenere questa soluzione perché non mi è molto chiaro il passaggio delle somme riscosse all'amministrazione finanziaria, che poi le gira all'esattore. A chi sono devolute poi queste somme ? All'amministrazione cui la violazione si riferisce: non si tratta quindi di un tributo che debba passare attraverso l'amministrazione finanziaria. Se il principio che abbiamo finora applicato, con la precedente legge di depenalizzazione, è che l'autorità che ha emesso l'ordinanza procede all'esecuzione forzata, l'invio degli atti all'intendenza di finanza renderebbe assai più complesso il provvedimento.

COCCIA. Se l'amministrazione ha previsto nei propri regolamenti alcune sanzioni, non può che esserne la detentrice. Centralizzare la riscossione, effettuando un successivo procedimento di restituzione, non farebbe che complicare le cose.

PRESIDENTE. La modifica proposta dal Governo è di un certo interesse, ma, ripeto, potrà essere presa in considerazione soltanto al termine della discussione degli articoli e nei limiti in cui è consentito introdurre una correzione formale. Altrimenti la questione verrà sollevata dal Governo al Senato. Proseguiamo quindi nella discussione dell'articolo 20.

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 20 con una unica modifica, all'ultimo comma, tendente ad esplicitare l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione. Si tratta cioè, in sostanza, di aggiungere, all'ultimo comma, anche il riferimento al precedente articolo 5, che presenta, appunto, tale intrasmissibilità.

COCCIA. Abbiamo fissato all'articolo 5 il principio che l'obbligazione relativa a violazioni finanziarie non si trasmette all'erede. Non avevamo previsto questa ipotesi all'articolo 20 perché pensavamo che l'amministrazione finanziaria, in un quadro di politica fiscale persecutoria, volesse mantenere la trasmissibilità. Il Governo vuole ora che si espliciti anche in questa norma il principio della intrasmissibilità dell'obbligazione. Io credo che ciò si possa giustificare soprattutto in relazione alla complessità degli accertamenti che si renderebbero necessari in caso di morte dell'autore dell'infrazione.

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Senza entrare nel merito delle fattispecie concrete, che rappresentano una casistica molto ampia che certamente va rivista, individuando una depenalizzazione concreta, vorrei solo far presente alla Commissione che è preferibile che ciò avvenga in una visione globale del problema. Dobbiamo considerare anche che si sta effettuando un processo di individuazione di alcune formulazioni di carattere penale in alternativa alle guarentigie del procedimento di carattere amministrativo. È allo studio un provvedimento in cui può essere precisato meglio – e quindi ordinato – tutto il processo di depenalizzazione che riguarda sia la reclusione e la multa, sia l'arresto e l'ammenda. Non neghiamo la validità e il contenuto dell'emendamento proposto, ma riteniamo che si debba considerare la questione in una visione di carattere più globale.

SPAGNOLI. Non credo che tutto potrà rintrare nel provvedimento accennato dal Governo, ma il problema della ristrutturazione delle sanzioni penali effettivamente si pone.

SABBATINI, *Relatore.* Ritiro il mio emendamento al penultimo comma e faccio mia la proposta dell'onorevole rappresentante del Governo di aggiungere all'ultimo comma anche il riferimento all'articolo 5.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: 3, primo comma, *aggiungere la seguente*: 5.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

TRANTINO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'onorevole Mellini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*.

Sono soppressi il numero 2 dell'articolo 17, l'articolo 22, i primi due commi dell'articolo 32 ed il primo comma dell'articolo 36 del codice penale.

Nell'articolo 36 del codice penale sono altresì soppresse la parola « inoltre », al secondo comma, e la parola « altri », al terzo comma.

Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta. Tale pena è sostituita a quella dell'ergastolo anche che sia stata irrogata con sentenza irrevocabile.

SABBATINI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Mellini, perché ritengo che la delicata ed importante materia cui si riferisce debba essere esaminata in altra sede.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido l'osservazione del relatore.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'emendamento, onorevole Mellini, non è presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

Passiamo all'esame del capo III, concernente la estensione delle ipotesi di reati perseguibili a querela.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*.

Dopo il primo comma dell'articolo 120 del codice penale è inserito il seguente:

« Nei casi previsti dalla legge, il diritto di querela spetta anche alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 40-*bis* prevede che il diritto di querela sia esteso anche alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno, allo scopo di evitare che essa si trovi nella impossibilità di ottenere tutela qualora la persona offesa dal reato decida di non presentare querela. Si tratta di una ipotesi che introduce una innovazione di un certo rilievo che il Comitato ristretto ha ritenuto di proporre alla Commissione perché possa valutarne l'opportunità e la portata.

TRANTINO. Sono del parere che l'articolo aggiuntivo del relatore allarghi e snaturi il campo della materia in discussione. Il diritto di querela ha come fondamento una legittimazione diretta che nel caso in esame verrebbe dilatata oltre il giusto limite. Ciò senza contare che la querela richiede l'intervento tecnico di un professionista e, per tale ragione, l'allargamento dell'applicabilità dell'istituto della querela accentuerebbe di fatto le difficoltà che il cittadino incontra nell'impatto con la giustizia.

Un'altra considerazione da tener presente è che il cittadino che subisca un danno ha sempre la possibilità di inserirsi come parte offesa in un processo che si instaura a querela di parte di un soggetto direttamente danneggiato. In tutte queste ipotesi il cittadino ha facoltà autonoma di costituirsi come parte civile. Semplificando la domanda di giustizia del cittadino si corre il rischio di realizzare una serie di ipotesi ricattatorie. Nell'estendere il diritto di querela a tutti i danneggiati, bisogna tenere presente che la questione del danno è opinabile (per esempio, esiste il danno morale). Queste sono le ragioni tecniche per cui siamo contrari all'emendamento.

STEFANELLI. A mio parere, l'emendamento proposto contrasta in qualche modo con il provvedimento che stiamo discutendo, giacché, mentre le finalità del testo in discussione sono quelle del restringimento del contenzioso penale, con questo articolo aggiuntivo, viceversa, si estende il diritto di querela a qualsiasi danneggiato, anche nel caso in cui non sia offeso dal reato, così come previsto dall'articolo 120 del codice penale. Si arriverebbe, perciò, ad una confluenza nel contenzioso penale di quello civile, per cui alcuni reati che si estinguerebbero in sede penale per mancata presentazione di querela o rimessione di querela diverrebbero oggetto di procedimento per l'inter-

vento di una persona qualsiasi. Ciò è dovuto alla estrema latitudine della previsione fatta dall'emendamento.

Per esempio, un datore di lavoro potrebbe proporre querela per le lesioni subite da un suo dipendente infortunato, dal momento che le lesioni hanno comportato un'assenza temporanea dal lavoro. Lo stesso esempio varrebbe in caso di incidente stradale. Queste sono le ragioni per cui mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo.

SABBATINI, *Relatore*. Già in precedenza avevo dichiarato che questo articolo aggiuntivo era « offerto » alla meditazione dei colleghi poiché prevedeva una serie di ipotesi per cui poteva essere tutelata, oltre che la persona offesa, anche quella danneggiata dal reato. Indubbiamente ciò innova profondamente l'istituto della querela e per questo spero che l'articolo aggiuntivo, che al momento proporrei di accantonare per approfondire le implicazioni, possa essere preso in considerazione da questo o dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo 40-*bis* è pertanto accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

SABBATINI, *Relatore*. Per quanto riguarda i successivi tre articoli, mi rifaccio all'illustrazione contenuta nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 41.

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 334. – (*Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa*). — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia ».

« ART. 335. – (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

(*È approvato*).

ART. 42.

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

(*È approvato*).

ART. 43.

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 338-*bis*. – (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo*). Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 493-*bis*. – (*Casi di perseguibilità a querela*). — I delitti preveduti dagli articoli 485 e 486 sono punibili a querela della persona offesa o del danneggiato.

Sono parimenti punibili a querela della persona offesa o del danneggiato i delitti preveduti dagli articoli 489 e 490, quando concernono una scrittura privata.

Si procede di ufficio, se i fatti preveduti dagli articoli 485, 489 e 490 riguardano un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo è diretto a prevedere i casi di falsità in scrittura privata, di falsità in foglio firmato in bianco e tutti i casi previsti dagli articoli 485, 486, 489 e 490 del codice penale. In particolare, per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 485, 489, 490, si procede d'ufficio. Abbiamo ritenuto giusto fare questa aggiunta alle previsioni già contenute nel disegno di legge. Anche in questi casi è prevista la querela della persona offesa o danneggiata. Infine, poiché è stato accantonato l'articolo aggiuntivo 40-*bis* in cui si accennava alla persona danneggiata, occorre eliminare dal testo dell'articolo appunto in discussione le parole « o del danneggiato », con riserva di reintrodurle in sede di coordinamento, nella ipotesi che si decida di riprendere in esame e di approvare l'articolo aggiuntivo 40-*bis*.

TRANTINO. Questo articolo aggiuntivo è opportuno e per questo annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, anche nella consideraizone che si tratta di una defiscalizzazione perché per quei « peccati veniali » che incorrono nei rapporti interpersonali, può succedere che una scrittura privata, fatta in buona fede, per quel satanico congegno della procedura d'ufficio, venga ad essere incriminata e rappresenti fonte di un'azione penale. Restituire alla parte offesa il diritto di querela è un'opera di giustizia fra tanto ciarpame inutile che a volte arriva al procedimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43-*bis* del relatore, di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo, con l'avvertenza che il mantenimento o meno, alla fine del primo alinea, delle parole « o del danneggiato », verrà stabilito, in sede di coordinamento, in relazione alle deliberazioni che verranno assunte in merito all'articolo aggiuntivo 40-*bis*.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 43-*ter*.

Nell'articolo 570 del codice penale, è aggiunto il seguente comma: « Fuori dei casi previsti dal numero 1, del capoverso, il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

SABBATINI, *Relatore*. Credo che questo punto sia stato molto discusso anche in sede di elaborazione del disegno di legge, essendo stati portati da più parti argomenti pro e contro l'eventuale perseguibilità a querela delle fattispecie criminose previste dall'articolo 570 del codice penale. Il Comitato ristretto ha risolto il problema facendo di queste fattispecie ipotesi perseguibili a querela, salvo i casi previsti dal numero 1) del capoverso. Ciò non significa che esse – concernendo i doveri verso la famiglia – non siano meritevoli di una sanzione, anche pesante. Però, da una parte si rilevava che chiunque abbia un po' di esperienza professionale, a vari livelli, sa perfettamente come spesso vicende di questo tipo arrivino in tribunale a seguito di atti che sono perseguibili d'ufficio, per cui i processi relativi vengono celebrati quando ormai le ragioni del contendere tra le parti sono state in qualche modo appianate. Inoltre, quando si verificano tali situazioni, non vi è alcun mezzo per rimediarvi: di conseguenza, il giudice che abbia una certa visione del problema deve percorrere la via dell'insufficienza di prove, oppure trovare testimoni compiacenti per non dover pronunciare una sentenza di condanna che ricreerebbe determinate condizioni che nel corso del tempo erano state invece superate.

Dall'altra parte, invece, si sosteneva che questa norma avrebbe dato adito a ricatti, perché quando c'è la querela vi è sempre tale possibilità e nel caso dei rapporti familiari il ricatto è particolarmente odioso. Ciò è anche vero e credo che proprio per tale ragione questa previsione sia stata eliminata dal testo governativo. Il Comitato ristretto ha riflettuto su questa materia ed è giunto alla soluzione ora sottoposta all'esame della Commissione: ha cioè stabilito la perseguibilità a querela di parte per alcune fattispecie, pur nella consapevolezza dei rischi che tale disposizione comporta. Quindi, pur tenendo conto di tutte queste considerazioni – che desidero rimangano agli atti perché non si pensi che il Comitato ristretto abbia agito con superficialità – ritengo di dover proporre questo articolo aggiuntivo con grande forza: alle norme di legge debbono sempre far riscontro i fatti e vedremo quindi quali risultati produrrà la modifica in esame. Voglio però ribadire, in conclusione, che l'esigenza a cui essa fa fronte è davvero sentita ed emerge con grande frequenza nelle nostre aule giudiziarie.

TRANTINO. Credo che la disposizione di cui all'articolo aggiuntivo 43-*ter* sia ampiamente moralizzatrice in quanto essa affida a colui che lamenti una lesione della propria sfera effettiva e del nucleo familiare il diritto di lagnanza e quindi il diritto ad aprire un contenzioso penale. L'osservazione contraria, secondo la quale cioè tale previsione darebbe adito a ricatti, non ha fondamento. E ciò per la considerazione che, nella situazione attuale, il magistrato deve ricorrere ad una finzione, ad una forzatura, per risolvere taluni casi: deve far ammettere una rappacificazione che non c'è stata, deve far ammettere alle parti che si trovavano in un momento particolare che, a stretto rigore giuridico, darebbe l'avvio all'ipotesi di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale. Quindi, con lo scopo di minimizzare e di

consentire al magistrato di procedere ad una sentenza assolutoria, noi apriremmo il varco ad un comportamento sleale del cittadino nei confronti della giustizia.

Quando si afferma che questa disposizione potrebbe dare adito a ricatti, si dimentica che il ricatto è presente lo stesso quando si opera tramite una denuncia, perché una delle parti può dire: sosterrò davanti al magistrato che ci siamo riconciliati se accoglierai le mie proposte. Pertanto, il discorso del ricatto non sposta il mezzo tecnico: il ricatto sta nell'animo di chi vuol raggiungere il proprio obiettivo nella maniera più callida e più sleale. Come ripeto, la norma in esame è moralizzatrice perché certe ragioni di contenzioso che sorgono nelle famiglie risultano superate quando ci si trovi davanti al magistrato a distanza di anni e, soprattutto, quando il giudizio penale rischi di coinvolgere anche i figli, che potrebbero subire un forte trauma da questo impatto con la giustizia. Per tutte queste ragioni, pertanto, ritengo che l'articolo aggiuntivo sia tecnicamente accettabile.

SPAGNOLI. Questo articolo aggiuntivo è di notevole interesse, in quanto modifica una situazione che ha senza dubbio prodotto gli inconvenienti ricordati dai colleghi. Mi riferisco soprattutto alle fattispecie di cui al n. 2) dell'articolo 570 del codice penale, che, certamente, riguardano princìpi di notevole valore. Però nelle famiglie si determinano situazioni in relazione alle quali, giustamente, il ricorso alla denuncia è diffuso ed è anche un mezzo attraverso il quale si cerca di ricondurre l'inadempiente ad assolvere i suoi obblighi. Molte volte solo la presentazione della denuncia porta all'adempimento. Che cosa mi fa ritenere che si debba arrivare a questa soluzione ? Il fatto che nell'attuale formulazione il far mancare i mezzi di sussistenza è considerato dal legislatore in termini estremamente generici, cosicché anche il temporaneo mancato adempimento di questo obbligo viene equiparato a situazioni che a volte assumono anche un carattere di brutalità. Una soluzione ottimale del problema sarebbe quella di operare una modifica sostanziale della legge, tale per cui inadempienze di scarso rilievo potrebbero essere perseguite a querela di parte, mentre le inadempienze di notevole portata, anche in relazione alla persona che ne subisce le conseguenze, dovrebbero continuare ad essere punite d'ufficio. Allo stato, questo non è possibile e la realtà dimostra che effettivamente vi è una situazione per la quale questi reati in genere vengono portati alla conoscenza del magistrato quando si determinano situazioni di pacificazione familiare. In questo caso lo stesso interesse che vogliamo tutelare verrebbe pregiudicato, secondo me, dal fatto che il processo riaprirebbe lacerazioni o ferite, o ricordi di ferite, che in qualche modo determinerebbero nuove turbative nell'equilibrio familiare molte volte ancora precario.

Esprimo quindi la mia perplessità che, allo stato attuale della legislazione, non sono in grado di risolvere; perché, se da una parte vi è un interesse effettivamente valido per cui la norma deve avere un rilievo notevole, vi è dall'altra parte anche un altro interesse di non produrre turbative al nuovo equilibrio familiare con la celebrazione, a distanza di tempo dal fatto, del processo. Per queste ragioni ritengo che la soluzione del Comitato ristretto possa essere accettata, anche se ancora una volta va sottolineata l'esigenza di una riforma della norma perché vi sono situazioni particolarmente gravi che, a mio avviso, non possono essere sistemate solo con una rimessione di querela: cioè, quando l'inadempienza è di tale gravità e rilevanza, il problema della disponibilità non dovrebbe esistere.

Con queste riserve e con la speranza che si possa arrivare ad una modificazione legislativa, anche se ritengo sia difficile riuscire ad elaborare una modifica della norma sostanziale, ritengo che la soluzione del Comitato ristretto possa essere accettata. Lo dico senza iattanza, ma anche senza entusiasmo, perché si va ad incidere su interessi particolarmente rilevanti. Speriamo quindi che una riforma della tipologia del reato possa risolvere questi contrasti.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ci si rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice. Comunque è già in atto la tendenza a considerare i mezzi di sussistenza in maniera piuttosto ristretta.

TRANTINO. Sempre più rigoristica.

SPAGNOLI. Per quanto riguarda i figli minori e gli inabili al lavoro, sono favorevole alla loro tutela per legge, perché mentre la moglie ha la possibilità di difendersi, loro non si trovano nella stessa condizione e il magistrato che abbia notizia di una trascuratezza nei loro confronti, potrebbe essere bloccato nella sua azione, mancando l'elemento « querela ». E ciò è inammissibile.

SABBATINI, *Relatore.* La norma in discussione riguarda certamente anche il caso dell'inabile al lavoro.

SPAGNOLI. È necessario tutelare la posizione dei minori.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: numero 1, *le parole*: e, quando il reato è commesso nei confronti di minori, 2 del capoverso.

SABBATINI, *Relatore.* Lo do per svolto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Accetto lo emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 43-*ter* nel suo complesso con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 43-*quater*.

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

SABBATINI, *Relatore.* Si illustra da sé.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 43-*quater* del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 44.

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Nei casi previsti dal primo comma e dalla prima parte del secondo comma di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se le lesioni gravi sono conseguenza di infortunio sul lavoro o se consistono in una malattia professionale ».

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 44-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 624 del codice penale è sostitutio dai seguenti:

« ART. 624 - (*Furto*). — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire dodicimila a duecentomila.

Si procede di ufficio se ricorre una circostanza aggravante ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 44-*bis* riguarda l'ipotesi del furto. Il Comitato ristretto ha ritenuto di dover proporre al vaglio della Commissione la opportunità di prevedere che il furto semplice sia perseguibile solo a querela della persona offesa, reputando che, in assenza di circostanze aggravanti e trattandosi di bene non pubblico, possa essere affidata alla persona offesa la decisione di provocare o meno l'apertura del procedimento penale.

REVELLI. C'è da osservare, che nella maggior parte dei casi, la querela verrebbe presentata contro ignoti.

TRANTINO. Questo articolo aggiuntivo è quanto mai opportuno perché si può evitare l'azione penale quando l'autore del furto provvede al risarcimento.

PRESIDENTE. A mio avviso, la perseguibilità a querela potrebbe indurre il soggetto perseguibile ad attuare minacce o ricatti nei confronti della persona offesa dal reato. Meglio, quindi, sarebbe operare una diminuzione della pena, mantenendo la procedibilità d'ufficio.

SPAGNOLI. Io riterrei opportuno specificare che la perseguibilità a querela opera se trattasi di furti di lieve entità, se, ad esempio, avendo subìto un furto presento una denuncia contro ignoti e, successivamente, il colpevole viene individuato, si crea una situazione per la quale la denuncia va avanti ugualmente, ma, se si tratta di furto di lieve entità, ciò non avviene in assenza della querela.

PRESIDENTE. Potrei anche concordare con la sua osservazione, onorevole Spagnoli, ma mi preoccupano le eventuali conseguenze in determinate situazioni.

STEFANELLI. Anche per i reati di lieve entità che riguardano la incolumità del singolo vi è la perseguibilità a querela: quindi, se inseriamo il concetto di lieve entità, adeguiamo la difesa di questo diritto a quella della incolumità personale.

SABBATINI, *Relatore*. Se riteniamo che, in qualche modo, questo articolo aggiuntivo possa sconvolgere qualche principio di carattere generale, allora potrei ritirarlo, lasciando la materia alla meditazione del Senato; si vedrà in seguito se essa dovrà essere oggetto di una normativa *ad hoc*. Credo che la mia proposta sia accettabile perché non si tratta di una modifica determinante: come ripeto, l'articolo aggiuntivo potrebbe essere ritirato, oppure accantonato per essere ripreso in esame nella prossima seduta.

SPAGNOLI. Sarebbe opportuno accantonarlo.

STEFANELLI. Il n. 2) dell'articolo 626 del codice penale recita: « se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno; » pertanto, potremmo operare su tale norma, sopprimendo soltanto questa condizione del « grave ed urgente bisogno ».

SPAGNOLI. Non sono d'accordo, perché la fattispecie in esame si riferisce al furto semplice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo punto, sarebbe preferibile introdurre la ridu-

zione della pena oppure procedere alla depenalizzazione del fatto: mi sembra esagerato stabilire il principio della querela. Non ricordo ora esattamente la legislazione comparata in materia, però mi sembra che non esistano previsioni del genere nei sistemi penali degli altri paesi.

PERANTUONO. Se la riserva dell'onorevole Dell'Andro è di carattere sistematico, allora debbo dire che l'ordinamento penale è già stato modificato. Se egli si riferisce, invece, alla superficialità del rapporto tra un fatto e l'espressione della volontà delle parti che in tale fatto sono implicate, a mio avviso la sua perplessità non ha motivo di essere. Potrebbe essere valida nella sola ipotesi che la norma in esame potrebbe, effettivamente, non già creare un'area di squilibrio sistematico o di squilibrio nei rapporti tra il fatto ed i soggetti implicati (o comunque interessati) nel fatto stesso, bensì dare adito a ricatti. Però, a questo punto, il legislatore dovrebbe superare questa preoccupazione ed accertare se tale norma sia in grado di introdurre un maggiore equilibrio nel complesso dei rapporti dei quali ci stiamo occupando. Mi pare, cioè, che pur essendo presente quel pericolo cui è stato accennato, la disposizione in esame, in definitiva, dia luogo ad una situazione perfettamente aderente alle obiettive esigenze attuali. Vi può essere un'enorme quantità di ipotesi che si riferiscono al furto semplice: ma ciò non vulnera il sistema con una forza tale...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Allora si depenalizzi...

PERANTUONO. ...da non consentirci di giungere alla depenalizzazione. A mio giudizio, siamo di fronte ad un *escamotage*, mentre occorre procedere così come è stato fatto in altri campi, per quanto riguarda le lesioni volontarie: quando queste siano guaribili entro i venti giorni, ad esempio, la parte titolare del diritto può chiedere che lo Stato intervenga o no. Faccio queste considerazioni anche perché siamo nel campo dei reati dolosi, non di quelli colposi: in relazione a questi ultimi, la questione si presenterebbe in maniera diversa. Ripeto, modificare l'entità della pena costituisce un *escamotage*: la pena può essere evidentemente adeguata alla gravità del furto e viene assunta come giudizio di merito sullo stesso. Quindi, la questione della pena è presente, ma non è risolutiva del problema che è di fronte a noi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Stefanelli e Spagnoli proporrebbero quindi di aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 626 del codice penale, la seguente specificazione: « Il reato è punito a querela della persona offesa ove ricorrano gli estremi del n. 4) dell'articolo 62 ».

STEFANELLI. Più semplicemente, potremmo modificare solo il testo dell'articolo 626, sopprimendo la condizione: « per provvedere ad un grave ed urgente bisogno ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei rispondere all'onorevole Perantuono. Il diritto di querela nel sistema penale costituisce già di per sé una anomalia: e a maggior ragione non deve essere applicato nelle ipotesi considerate, perché può portare a ricatti o a richieste – anche umane – nei confronti della persona offesa dal reato, vanificando così la libertà dell'esercizio di questo diritto. Se sappiamo che in concreto mancherà al titolare una effettiva libertà dell'esercizio del diritto di querela, lo stabilirlo formalmente sarà solo un'astratta dichiarazione. Si capovolge in tal modo tutto il sistema.

PERANTUONO. Non credo sia giusto partire dal presupposto negativo che il titolare del diritto di querela non abbia una effettiva libertà di esercizio.

PRESIDENTE. Alcune persone, in determinate circostanze, non l'hanno.

PERANTUONO. Anche se si tratta solo di alcune persone, dobbiamo affermare il principio, se esso è giusto.

COCCIA. Ritengo che quanto detto dal sottosegretario Dell'Andro contrasti con lo spirito del provvedimento nel suo insieme. Tutto il capo terzo, relativo all'estensione della perseguibilità a querela, si muove in direzione opposta.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma solo quando il legislatore ritiene possibile l'esercizio di questo diritto.

COCCIA. Credo che la cosa migliore sia accantonare questo articolo aggiuntivo per esaminarlo più approfonditamente. Una soluzione, comunque, potrebbe essere quella di operare sull'articolo 626.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole all'accantonamento.

SABBATINI, *Relatore.* Anche io sono favorevole all'accantonamento dell'articolo 44-*bis*.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo 44-*bis* è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 44-*ter*.

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 627. – (*Sottrazione di cose comuni*). — Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila ».

SABBATINI, *Relatore.* Per quanto riguarda questo articolo aggiuntivo mi rimetto alla relazione introduttiva del disegno di legge e alla discussione precedentemente svolta.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 45, 46 e 47 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 45.

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 631. – (*Usurpazione*). — Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

(*È approvato*).

ART. 46.

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 632. – (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

(*È approvato*).

ART. 47.

All'articolo 636 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

(*È approvato*).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 47-*bis*.

Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 639-*bis*. - (*Casi di esclusione della perseguibilità a querela*). — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede di ufficio, se si tratta di terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico ».

SABBATINI, *Relatore*. Anche per questo articolo aggiuntivo mi rimetto alle considerazioni avanzate in sede di relazione introduttiva e alla discussione precedentemente svolta.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 47-*ter*.

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il colpevole è punito a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante ».

SABBATINI, *Relatore*. Propongo di accantonare questo articolo aggiuntivo per un maggiore approfondimento del tema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo 47-*ter* è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 48.

L'ultimo comma dell'articolo 646 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61, e il reato ha cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 49.

(*Norma transitoria*).

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima dell'attuazione della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della legge medesima, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

STEFANELLI. Al secondo comma dell'articolo 49 è detto che, se il procedimento è pendente, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela ed il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Che cosa succede nel caso in cui il reato contestato originariamente sia perseguibile d'ufficio e tale perseguibilità rimanga d'ufficio, ma, successivamente, il giudice lo decreti in una area perseguibile a querela? Questo dovrebbe comportare il rinvio del processo ed una rimessa degli atti al pubblico ministero per far decorrere il termine dei tre mesi; cosa accade se durante un processo viene contestato un nuovo reato? Questa contestazione, poiché è relativa ad un procedimento già pendente, dovrebbe comportare, anche essa, la rimessione degli atti al pubblico ministero ed allora, per quanto riguarda l'appello per procedimenti già pendenti, questi dovrebbero bloccarsi, con l'avviso alla parte offesa circa la sua facoltà di proporre querela, o meno; è evidente che i casi che possono sorgere sono parecchi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per il primo caso non vi sono difficoltà perché, se il reato continua ad essere perseguibile d'ufficio, lo si decreta al momento conclusivo; gli altri casi che l'onorevole Stefanelli ha segnalato destano qualche preoccupazione e dovrebbero essere più attentamente esaminati.

SABBATINI, *Relatore.* Riterrei opportuno, per il momento, accantonare questo articolo.

PRESIDENTE. Condivido la proposta del relatore, anche per dare al rappresentante del Governo la possibilità di un adeguato approfondimento del problema.

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che l'articolo 49 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO IV

AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE E AGGRAVAMENTO DI PENA PER ALCUNE CONTRAVVENZIONI

ART. 50.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 24. - (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a lire dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

« ART. 26. - (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

« ART. 66. - (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti

delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni, se il giudice si avvale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

« ART. 78. - (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni, per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e lire sei milioni per l'ammenda; ovvero lire ottanta milioni per la multa e lire sedici milioni per l'ammenda, se il giudice si avvale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

« ART. 135. - (*Ragguaglio fra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».

« ART. 237. - (*Cauzione di buona condotta*). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire ducentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

(*È approvato*).

ART. 51.

L'artcolo 19 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. - (*Perdono giudiziale*). — Se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio ».

(*È approvato*).

ART. 52.

(*Aumento delle pene pecuniarie*).

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, au-

mentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975 sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire 4.000 o nel massimo a lire 10.000, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire 4.000 e a lire 10.000.

Quando la legge stabilisce la pena della multa inferiore nel minimo a lire 10.000 o nel massimo a lire 25.000, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire 10.000 e a lire 25.000.

(*È approvato*).

ART. 53.

(*Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative*).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni pecuniarie amministrative originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni pecuniarie amministrative inferiori nel minimo a lire 4.000 o nel massimo a lire 10.000 sono elevate rispettivamente a lire 4.000 e a lire 10.000.

(*È approvato*).

ART. 54.

(*Pene proporzionali*).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle pene proporzionali, solo se determinate con riferimento ad una somma di danaro fissata per legge.

(*È approvato*).

Propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO